



14024-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 3300/2021

TERESA LIUNI

- Relatore -

CC - 03/11/2021

PALMA TALERICO

R.G.N. 14375/2021

ALESSANDRO CENTONZE

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PM

, nato a X

il X

'1978

avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla determinazione della misura della pena ripristinata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 3/12/2020, resa a verbale in sede di udienza in camera di consiglio, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo rigettava la richiesta avanzata da MP di mantenimento della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, concessa con sentenza del 20/10/2017 di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), CdS, nella quale l'originaria pena di mesi tre e giorni tredici di arresto ed € 1.186 di ammenda era stata commutata in lavoro di pubblica utilità per giorni 96.

Il giudice dell'esecuzione, sulla scorta del conforme parere del Pubblico ministero, respingeva l'istanza difensiva di un ennesimo rinvio per consentire al condannato di completare le ore lavorative residue (essendo state svolte soltanto 36 ore), rilevando che l'incidente in cui sarebbe stato coinvolto il P ed il conseguente infortunio sul lavoro non risultavano documentati, e che la parziale esecuzione della misura sostitutiva non produceva l'effetto estintivo del reato, sicché ripristinava integralmente la pena sostituita come sopra indicata, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi otto.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. GB , avanzando i seguenti motivi di impugnazione


2.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, ritenuta incongrua sulle circostanze giustificative della revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9, D. Lgs. n. 285 del 1992.

Il ricorrente ha analiticamente indicato tutte le patologie da cui risulta affetto il P , a causa delle quali egli non aveva potuto completare il ciclo lavorativo di pubblica utilità impostogli, rilevando peraltro che il condannato aveva già espletato 53 ore lavorative, e non soltanto 36 ore, come ha erroneamente indicato il giudice dell'esecuzione (all'uopo è allegata al ricorso una tabella delle presenze del ricorrente presso la P ).

Nel respingere la richiesta di rinvio onde proseguire il residuo periodo di lavoro, il giudice dell'esecuzione non ha chiarito le ragioni per cui riteneva che la violazione avesse diretta incidenza sulla misura in corso e ne impedisse la persistente fruibilità, senza considerare le illustrate circostanze di fatto che avevano impedito al P di completare l'esecuzione della sanzione sostitutiva.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen.

La revoca della sanzione sostitutiva è stata operata con efficacia *ex tunc*, avendo il giudice ripristinato interamente la pena originaria e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.



Tuttavia, non sono state esposte le ragioni di tale opzione, che ha avuto l'effetto di azzerare il lavoro di pubblica utilità già prestato dal condannato per più della metà delle ore prescritte; invece, si sarebbe dovuta effettuare una proporzionale riduzione della pena riconvertita da scontare, con scorporo di quella assorbita dal lavoro di pubblica utilità ormai effettuato. In tale operazione va considerato altresì lo stato di incensuratezza del P il quale dunque può ambire al beneficio della sospensione condizionale della residua pena, essendone pienamente meritevole.

2.3. Con l'ultimo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato per cui è stata pronunciata condanna, commesso in data 16/5/2013. Trattandosi di una contravvenzione, il massimo termine prescrizionale di cinque anni risulta già decorso, considerando che il decreto penale di condanna fu iscritto il 5/6/2013.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento al secondo motivo di impugnazione, mentre deve essere respinto nel resto.

1.1. L'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, dispone che, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria che il giudice intenda irrogare può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

1.2. Nel caso in esame, il P era stato ammesso a tale sanzione sostitutiva, svolgendola soltanto in parte (nell'impugnato provvedimento si indica per 36 ore sulle 90 imposte; nel ricorso si afferma un numero di ore maggiore, come da documentazione allegata).

Il giudice dell'esecuzione, dando atto che il P aveva già fruito di numerosi rinvii per il completamento delle ore mancanti, ha rilevato che ciò era avvenuto "per le più disparate ragioni" e che il dedotto incidente stradale e il conseguente infortunio subito dall'istante non erano documentati, sicché ha revocato la disposta sanzione sostitutiva, senza però considerare le ore di lavoro di pubblica utilità già svolte.



1.3. Ritiene la Corte che anche in questa materia operi il principio, stabilito per altre fattispecie (revoca del L.P.U. come condizione inosservata della sospensione condizionale della pena, oppure in tema di stupefacenti: Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro, Rv. 271130), che considera la natura sostanzialmente afflittiva di tale sanzione sostitutiva e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall'art. 186, comma 9-bis, CdS al d.lgs. n. 274 del 2000, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lgs.). L'equiparazione mantiene il suo significato anche ai fini esecutivi, a maggior ragione nei casi regolati dall'art. 186, comma 9-bis, CdS, norma che istituisce una perfetta corrispondenza, anche di durata, tra la sanzione sostitutiva e quella sostituita.

1.4. Deve allora affermarsi che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità regolarmente scontato.

2. Gli ulteriori motivi di impugnazione sono infondati.

2.1. Quanto al carattere colpevole o meno dell'inadempimento agli obblighi connessi alla disposta sanzione sostitutiva, si osserva che l'assenza di documentazione dei dedotti impedimenti - rilevata dal giudice dell'esecuzione - non può essere sanata in questa sede, peraltro tardivamente; né, come rileva il Procuratore generale, si apprezza alcuna incapacità lavorativa del P, considerando che nello stesso ricorso, a pagina 7, si afferma che costui lavora come dipendente presso una ditta edile.

Quanto alla sospensione condizionale della pena ripristinata, si osserva che nel decreto penale di condanna detto beneficio era stato riconosciuto, sicché non vi è ragione di escluderlo una volta ripristinata la quota parte di pena.

2.2. Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione del reato: ci si trova in sede esecutiva, in cui rilevano soltanto le cause estintive maturate dopo il giudicato, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., e nel caso di specie non ne ricorre alcuna.

3. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata per precisare la misura della pena residua ripristinata, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice dell'esecuzione, che si atterrà alle indicazioni sopra illustrate, considerando le prestazioni già effettuate e determinandone esattamente la quantità, quindi detraendola dalla pena da espiare.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena ripristinata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Bergamo. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il giorno 3 novembre 2021

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni  
*Teresa Liuni*

Il Presidente

Monica Boni  
*Monica Boni*

